

**SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DI INDUMENTI USATI**

**Capitolato Speciale  
di Appalto**

## INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART.2 – MODALITÀ OPERATIVE.....	3
ART.3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO .....	3
ART.5 – DIVISIONE IN LOTTI.....	3
ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....	3
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	4
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	5
ART.9 – CAUZIONI.....	6
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	7
ART.11 – AVVALIMENTO.....	8
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....	8
ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	11
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA .....	11
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO .....	11
ART.16 - REVISIONE PREZZI.....	12
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....	12
ART.18 - SANZIONI E DANNI .....	13
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	13
ART. 20 - SUBAPPALTO .....	13
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	13
21.1 Risoluzione.....	13
21.2 Recesso.....	14
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	15
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE .....	15

#### **ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

La gara ha per oggetto il servizio di prelievo trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento attraverso l'apposizione di specifici contenitori da collocare nel territorio comunale.

#### **ART.2 – MODALITÀ OPERATIVE**

Vedi Disciplinare delle Attività.

#### **ART.3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO**

Vedi Disciplinare delle Attività.

#### **ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è stabilita in 36 mesi e decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA – NAPOLI S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA) e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

#### **ART.5 – DIVISIONE IN LOTTI**

Vedi Disciplinare delle Attività e relative tabelle allegate.

#### **ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

Ai fini della determinazione dei requisiti di ammissione nonché dell'applicazione delle norme del D. Lgs.163/06 il valore dell'appalto è pari a € 676.000,00 per ciascun lotto per un totale di € 2.028.000,00. Tale valore costituisce una stima di massima dei costi di esercizio da sostenere per lo svolgimento del servizio e non è

in alcun modo vincolante per ASIA. Per la determinazione del corrispettivo bisognerà fare riferimento esclusivamente all'art 15 del presente CSA.

## **ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 561 del 12/10/2010 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. La gara verrà aggiudicata, per ciascun lotto, al concorrente che avrà indicato nell'offerta – secondo le modalità di cui al successivo art. 8 nonché degli artt. 6, 10 e 11 del Disciplinare delle Attività - le quantità maggiori di rifiuti da raccogliere.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo due. L'Aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte ("Busta B"), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, per ciascun lotto, la graduatoria provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria avverrà considerando che, nel caso in cui una impresa risulti prima in graduatoria in più di due lotti, la Commissione di gara aggiudicherà in base ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

1. garantire l'assegnazione del maggior numero di lotti;
2. far risultare più alta la quantità complessiva di rifiuti raccolti.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la commissione aggiudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.

La commissione aggiudicatrice potrà valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## **ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, **un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 195/DA/2010 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI INDUMENTI USATI LOTTO/I \_\_\_\_\_ (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il*

recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B - lotto \_\_\_\_ (indicare quale)". **Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.**

La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N. 195/DA/2010 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;

La **Busta "B"** contenente la sola offerta, recante la dicitura **"GARA N. 195/DA/2010 - OFFERTA - LOTTO \_\_\_\_ (Indicare quale)"**.

Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA** indicando i quantitativi di rifiuti (Kg) che ritiene di poter raccogliere nei 36 mesi di durata contrattuale, tenuto conto di quanto previsto agli artt. 6, 10 e 11 del **Disciplinare delle Attività**.

**Non saranno ammesse a gara offerte sottoposte a riserve e/o condizioni.**

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima.

All'offerta andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello Unificato "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**.

## ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto; in caso di partecipazione a due o più lotti il valore della garanzia dovrà essere raddoppiato. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà

essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto). In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

#### **ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.**

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a) e c) nonché III.2.2 lett. b) del bando di gara; il

requisito di cui al punto III.2.2. lett. a) del bando di gara, dovrà essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. Il requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) del bando di gara dovrà essere posseduto dall'impresa o dalle imprese che svolgeranno il servizio di trasporto. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) del bando di gara, esso deve essere posseduto sia dal consorzio che dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore.

#### **ART.11 – AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

#### **ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA. Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, produrre **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA;
- b) produrre **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;

- c) in caso di **ATI** produrre scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) produrre documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
- Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
  - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98, di data non anteriore a sei mesi;
  - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
  - (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
  - **certificazione** dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- e) produrre la seguente **documentazione amministrativa e tecnica**:
- Indicazione dell'impianto/i di destinazione del rifiuto. L'aggiudicataria dovrà allegare la autorizzazione dell'impianto secondo la vigente normativa ambientale, il certificato CCIAA dell'impresa che lo gestisce la quale dovrà sottoscrivere il Modello Protocollo di legalità.
  - Programma "Frequenza degli svuotamenti ed itinerari di raccolta".

- Fotografia e caratteristiche tecniche di massima dei cassonetti utilizzati per l'attività nonché il numero effettivo al netto delle scorte considerando il minimo da garantire ai sensi del Disciplinare delle Attività.
  - Modalità di smaltimento delle parti non recuperabili e destinazione dei prodotti recuperati.
  - Indicazione circa l'eventuale possesso di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio, adeguate alla finalità della raccolta (numero, ubicazione, superficie).
- f) **comunicare i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'ASIA con il personale che opera per l'impresa aggiudicataria;**
- g) adempiere agli obblighi di cui all'art. 9 del **Disciplinare delle Attività**, per quanto applicabile;
- h) comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- i) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- j) produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

**L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.** Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;

- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà **decaduta l'aggiudicataria** ed incamererà la **cauzione provvisoria** prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del **maggior danno**. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

### ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. P. Stanganelli per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

### ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

Vedi **Disciplinare delle Attività**.

### ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ASIA, attraverso l'attivazione del servizio oggetto del presente disciplinare, intende recuperare circa 2.000.000 kg/anno corrispondente alla produzione di 2 Kg/ab./anno. Il corrispettivo dovuto ad ASIA, per i quantitativi che l'impresa aggiudicataria recupererà è pari a 3 (tre) centesimi per ogni kg di rifiuto raccolto. Detto canone, inserito in uno speciale capitolo di entrata da destinare ad attività umanitarie, verrà corrisposto ad ASIA a partire dal terzo mese dall'affidamento del servizio con regolare fatturazione trimestrale e pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Per quantitativi inferiori a quelli offerti in sede di gara l'Impresa dovrà corrispondere un risarcimento ad ASIA per un importo pari 106 euro/ton.

Nessun corrispettivo verrà erogato da ASIA per la fornitura delle attrezzature e per l'attuazione del servizio. Nessun corrispettivo aggiuntivo da parte dell'Impresa dovrà essere corrisposto per quantitativi raccolti oltre la quota offerta in sede di gara.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a rimuovere tutti i contenitori di sua proprietà entro trenta giorni dalla data di fine contratto, pena la rimozione coatta con addebito delle spese.

#### **ART.16 - REVISIONE PREZZI**

Non prevista.

#### **ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

## ART.18 - SANZIONI E DANNI

Vedi Disciplinare delle Attività.

## ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

## ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- nell'ipotesi in cui le **quantità di rifiuto** raccolte siano **inferiori di più del 10 %** rispetto a quelle offerte in sede di gara per 2 trimestri consecutivi;
- mancato pagamento dei canoni dovuti ad ASIA per due trimestri consecutivi;
- venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- e) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- f) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenze di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- g) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale** delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- h) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- i) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- j) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- l) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione - mediante semplice nota scritta - ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. k) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### **21.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali

L'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

#### **ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.